









AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 93 di data 23 gennaio 2009, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo per la chiusura del biennio economico 2006-2007 e accordo stralcio per il biennio economico 2008/2009 per il personale dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale, il giorno 05.02.2009, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

dott. Aldo Duca	- presidente	
dott. Silvio Fedrigotti	- componente	
prof. Mario Pederzoli	- componente	
dott. Flavio Debertol	- componente aggiunto	

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

	per l'A.U.P.I.
	per la C.G.I.L. F.P. Sanità
	per il C.I.D.A. S.I.Dir.S.S.
	per la CONFEDIR - SICUS
	per il SINAFO
	per lo S.N.A.B.I.
	per la U.I.L. FPL - Sanità

SOTTOSCRIVONO

l'accordo per la chiusura del biennio economico 2006-2007 e accordo stralcio per il biennio economico 2008/2009 per il personale dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale.

ACCORDO PER LA CHIUSURA DEL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E ACCORDO STRALCIO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE.

PARTE I

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi medici, odontoiatri e veterinari), professionale, tecnico e amministrativo, nonché delle professioni sanitarie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui all'art. 4, comma 1, punto 1), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino, ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine "dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo nonché delle professioni sanitarie. Quelli del ruolo sanitario sono indicati come "dirigenti sanitari". Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione del ruolo sanitario regolate dal presente accordo, nel testo, sono indicati come "dirigenti delle professioni sanitarie".
5. Per quanto non innovato dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le norme di cui al C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 25.9.2006 e all'Accordo stralcio per il biennio economico 2006-2007 di data 16.2.2007.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 e alcune norme urgenti di modifica della parte giuridica del CCPL 2002-2005 di data 25.9.2006.

STOKS
AUPI
C. Quelle

Si. Na. F. d.
Stempodur

VIL-FPL

SNORR
E. Belle

FPCGUSaytu

C. A. N. d. 11
1

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 60 della l.p. n. 7 del 1997, è comunicata da parte dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (indicata con A.P.Ra.N. o Agenzia) all'Azienda che dà attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.

3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, in base ad accordo sindacale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 59 della legge provinciale n. 7 del 1997.

TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3

Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, l'Azienda definisce, in sede di contrattazione decentrata, le modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.

2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.

4. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall'art. 29 del CCPL di data 25.9.2006, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.

5. E' fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCPL.

AVPI
C. Quella

Si. No. Fo.
Stempes
SACUS

VIL FPL
SNAB
EP

FP CGIL Saynta

CI AA - bidici 11

Art. 4
Spese di cura

1. In applicazione dell'art. 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006) l'art. 51 (Spese di cura) del CCPL di data 25.09.2006 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2009.

AUPI
CGuella

VIL FPZ
[Signature]

ALCUS
[Signature]

FP CGIL Santa
[Signature]

CIDM - Fichesi
[Signature]

SNABI SDS
EP

SI. N. F. O.
[Signature]

[Signature]

PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO

TITOLO I
CHIUSURA DEL BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007

CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

Art. 5
Stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli
biennio economico 2006-2007

1. Alla data dell'1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall'art. 97 del CCPL di data 25.09.2006, è rideterminato in € 41.968,00 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
2. Nulla è innovato per i dirigenti di cui all'art. 113 del CCPL di data 25.09.2006.

CAPO II
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI

Art. 6
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall'1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 104, comma 6, del CCPL di data 25.09.2006, è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31.12.2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa	11.129,41	1.259,79	12.389,20
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.617,08	749,02	7.366,10
Dirigente incarico lett. c) art. 81 CCPL 25.09.2006	4.214,46	477,05	4.691,51
Dirigente equiparato	3.666,54	477,05	4.143,59
Dirigente < 5 anni	242,88	27,49	270,37

ADP1
Guella

Si. Na. FQ.
Tempo

VIL FPL
M

FP CCPL
SNAB-SDS
EP

aidy fidi 71
4

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page.

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 120 del CCPL 25.09.2006, alla data indicata dal comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi, incrementata degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi 8, 9 e 10 dell'art. 104 del CCPL di data 25.09.2006.

Art. 7

Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo, la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 112, comma 1, del CCPL di data 25.09.2006 rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.

2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell'art. 112 del CCPL 25.9.2006.

Art. 8

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico

1. A decorrere dall'1 gennaio 2009, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all'art. 106, comma 6, del CCPL di data 25.09.2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31.12.2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa	13.187,57	1.185,37	14.372,94
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.061,30	598,14	6.659,44
Dirigente incarico lett. c) art. 81 CCPL 25.09.2006	3.452,54	340,70	3.793,24
Dirigente incarico lett. c) art. 81 e art. 45 DPR n. 384/90	3.452,54	340,70	3.793,24
Dirigente equiparato	2.982,98	340,70	3.323,68
Dirigente < 5 anni	515,88	50,91	566,79

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

AUPI
Cignelle

Si. No. P.D.
Stefano

VIL FPL
M

ENABI
S

PPCGUSgata Citta - Hobers
SICUS
M

3. Il fondo dell'art. 120 del CCPL di data 25.09.2006, alla data indicata dal comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi, incrementata degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi 8, 9, 10, 14 e 15 dell'art. 106 del CCPL di data 25.09.2006.

Art. 9

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo

1. A decorrere dall'1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all'art. 107 del CCPL di data 25.09.2006 è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31.12.2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa	12.805,29	1.145,91	13.951,20
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.251,74	537,15	6.788,89
Dirigente incarico lett. c) art. 81 CCPL 25.09.2006	3.673,86	315,66	3.989,52
Dirigente equiparato	3.292,50	315,66	3.608,16
Dirigente < 5 anni	583,20	50,11	633,31

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 120 del CCPL di data 25.09.2006 e il corrispondente fondo dell'art. 127 del medesimo contratto, alla data indicata nel comma 1, sono automaticamente rideterminati aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicato per il numero degli stessi, incrementata degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi 8, 9, 10, 14 e 15 dell'art. 107 del CCPL di data 25.09.2006.

AUPI
Cguella

Si. Na. F. O.
[Signature]

VIL FPL
[Signature]
SNABI
[Signature]
SPURS
[Signature]

FPCGUSayita
[Signature]

aiRA-hobress
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

TITOLO II
INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

Art. 10
Incrementi stipendio tabellare
biennio 2008-2009

1. Lo stipendio tabellare per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico, come rideterminato ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, è incrementato nelle misure e alle decorrenze sotto indicate:

- a decorrere dall'1 gennaio 2008: € 54,88 mensili lordi;
- a decorrere dall'1 luglio 2008: ulteriori € 42,68 mensili lordi;
- a decorrere dall'1 gennaio 2009: ulteriori € 66,52 mensili lordi.

Art.11
Incremento dell'indennità sanitaria provinciale

1. L'indennità sanitaria provinciale prevista dall'art. 97, comma 6, del CCPL 2002-2005 di data 25 settembre 2006, come già incrementata dall'art. 1 dell'accordo stralcio di data 16 febbraio 2007, è ulteriormente incrementata di € 25,00 mensili lordi a decorrere dal 1° gennaio 2008.

TITOLO III

Art. 12
Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio comunque denominati, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:

- del CCPL di data 2 luglio 2002: assegni personali previsti dall'art. 81, comma 1, data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 83;
- dagli artt. 84, 85 e 86 del CCPL di data 2 luglio 2002.

3. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente contratto hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico

AVPI
C. Givelle
Si. No. Fo.
Stempac
UIL FPL
C. Givelle
F. P. C. G. U. S. p. n. t. a
C. Givelle
7

SNAB/CP/5
EP

per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 13
I Fondi aziendali

1. A decorrere dall'1 gennaio 2009 il Fondo per la retribuzione di posizione è incrementato delle risorse individuate dagli artt. 6, 8 e 9 del presente contratto.
2. I rimanenti Fondi aziendali di cui al Capo VIII del CCPL di data 25.09.2006 sono confermati nel loro ammontare.

Art. 14
Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 gennaio 2009 è ripresa la trattativa per la conclusione di un accordo inerente la definizione degli aspetti di carattere giuridico per il rinnovo del quadriennio 2006/2009 e l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse contrattuali che residuano dall'applicazione del presente accordo.

Art. 15
Adeguamento al CCNL

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso dovessero sopravvenire accordi nazionali per il biennio economico 2008-2009, che prevedano incrementi retributivi più elevati di quelli complessivamente previsti dal presente contratto, si provvederà a riaprire la trattativa tenuto delle rispettive decorrenze.

AUPI
C. Quella

[Handwritten signature]
AUCUS

VIL FPL
[Handwritten signature]

Si. Na. Fo.
[Handwritten signature]

FIPCGIL *[Handwritten signature]*

SNABI
[Handwritten signature]

C. da Adlers
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
4